



Istituto di Istruzione Superiore  
**“VANVITELLI STRACCA ANGELINI”**

Via Umberto Trevi, 4 - 60127 Ancona - Tel. e Fax 071 4190711 - 0714190712  
C.F. 93084450423 - Cod. meccanografico ANIS00400L - Sito: [www.istvas.gov.it](http://www.istvas.gov.it)  
email: [anis00400l@istruzione.it](mailto:anis00400l@istruzione.it) - [anis00400l@pec.istruzione.it](mailto:anis00400l@pec.istruzione.it) - [scuola@istvas.it](mailto:scuola@istvas.it)  
Codice univoco fatturazione UF01E9 - Codice IPA: istsc\_anis00400l



**INDIRIZZI DI STUDIO: Agraria Agroalimentare e Agroindustria - Amministrazione, Finanza e Marketing – Chimica, Materiali e Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Sistema Moda**



# VADEMECUM GENITORI

a.s. 2019-2020



# Stralcio del Regolamento di Istituto

## PARTE QUARTA GLI ALUNNI

### **Art. 1- Inizio delle lezioni**

L'ingresso degli studenti è consentito 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, nell'atrio della scuola o in aula. Il personale ausiliario provvederà alla sorveglianza degli alunni fino all'arrivo dell'insegnante. In caso di maltempo o di necessità l'ingresso degli studenti nell'atrio è consentito prima dell'orario fissato. Gli alunni sono tenuti ad osservare un comportamento serio e responsabile. Non devono danneggiare gli arredi e il materiale scolastico e mantenere pulite le aule ed i locali di uso comune.

### **Art. 2 – Ritardi, uscite anticipate e entrate posticipate degli allievi**

Le lezioni hanno inizio alle ore 8,05.

L'ingresso in aula di allievi in ritardo è consentito:

**sino alle ore 8,10 su autorizzazione del docente della 1<sup>a</sup> ora;**

**dopo le 8,10 su autorizzazione esclusiva del Dirigente Scolastico**, dei Collaboratori del Dirigente Scolastico o personale delegato. Tale ritardo dovrà, comunque, essere giustificato l'indomani dal genitore o da chi esercita la potestà parentale.

Gli allievi ritardatari non ammessi in aula devono sostare al piano della Presidenza e saranno ammessi al termine della prima ora di lezione.

Nel rispetto dell'attività didattica, non è consentita l'entrata degli alunni maggiorenni dopo la seconda ora. In casi eccezionali e debitamente documentati, si potrà derogare su valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico o dei Collaboratori del Dirigente Scolastico.

Per tutti gli alunni, ritardi reiterati non giustificati sono da considerarsi violazione dei doveri degli studenti ai sensi dello "Statuto delle studentesse e degli studenti".

### **Art. 3 - Assenze degli allievi - Regolamento applicativo limite delle assenze**

Ai sensi del DPR 122/2009, l'art. 14 c. 7 dispone che, ai fini della validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

### 3. 1. Calcolo della percentuale di assenze

Il totale delle assenze, da raffrontare al monte ore complessivo, va calcolato come somma delle assenze determinate separatamente nelle varie discipline, tenendo conto anche delle entrate e delle uscite fuori orario.

Eventuali gravi situazioni di assenza, evidenziate in una o più discipline, saranno gestite nell' ambito della valutazione disciplinare e potranno anche comportare, in mancanza di elementi valutativi adeguati, la assegnazione di "Non Classificato".

### 3. 2. Assegnazione di "Non Classificato" allo scrutinio finale

La assegnazione di "Non Classificato", anche in una sola disciplina, allo scrutinio finale implica la esclusione dal medesimo e la automatica "non ammissione".

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del regolamento sulla valutazione, prima di assegnare la valutazione di "Non Classificato", il Consiglio di Classe valuta tutti gli elementi disponibili riferiti all'intero anno scolastico.

### 3. 3. Tipologie di assenze per assegnazione di deroga

In caso di superamento del tetto di assenze del 25% le tipologie di assenza che consentono di esaminare la eventuale deroga come deliberato dagli Organi Collegiali dell'Istituto riguardano:

a.1 gravi motivi di salute adeguatamente documentati:

- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;

a.2 gravi motivi personali e/o di famiglia. I gravi motivi personali o famigliari possono riguardare: provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, grave disagio socioculturale certificato dai servizi.

Ai sensi di quanto citato in premessa, tutte le motivazioni vanno esplicitate e documentate.

a.3 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

a.4 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n.516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n.101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);

b. inserimento tardivo, in corso di anno scolastico, per gli alunni stranieri provenienti da altra nazione.

c. ritorno temporaneo nel proprio paese di origine, motivato da inderogabili motivi di famiglia, per gli studenti stranieri.

.....  
.....  
.....

#### **Art. 4 - Giustificazioni degli allievi**

Le assenze e i ritardi vanno giustificati, .....

L' alunno che al rientro dopo l' assenza o il ritardo non presenti la giustificazione è ammesso alle lezioni; se non provvederà a giustificare entro i successivi due giorni potrà essere ammesso in classe solo dal Dirigente scolastico o dai collaboratori del Dirigente Scolastico.

.....(\*)

Quando le assenze risultino superiori a cinque giorni consecutivi .....(\*)

- se l' assenza è dovuta a malattia occorre presentare apposito certificato medico contenente la dichiarazione della possibilità di frequentare le lezioni;
- se l' assenza non è dovuta a malattia, non necessita la certificazione medica purché l' assenza sia adeguatamente motivata dalla famiglia e ne sia stata data preventiva comunicazione alla scuola.

#### **Art. 5 - Uscita anticipata o entrata posticipata delle classi rispetto all' orario di lezione**

Il Capo di Istituto, in caso di inderogabile necessità di servizio, può autorizzare la classe all' uscita anticipata o all' ingresso posticipato, rispetto al normale orario delle lezioni, avvertendo, almeno con un giorno di preavviso, la scolaresca che è tenuta a darne comunicazione ai genitori o a chi esercita la potestà parentale, .....(\*) Si invita il docente che legge tale provvedimento a farne annotazione sul registro di classe.

Il Capo d' Istituto, in caso di necessità, può consentire alle classi, composte di tutti maggiorenni, di uscire prima del termine delle lezioni.

Il Capo d' Istituto, o un suo delegato, consente l' uscita di un alunno minorenni esclusivamente su intervento personale del genitore o di chi esercita la potestà parentale; annota sul registro di classe il permesso accordato al genitore o a chi esercita la patria potestà parentale registrandone gli estremi.

.....(\*)

Il Consiglio di Classe, inoltre, valuterà se il comportamento dell' alunno costituisca negligenza o turbativa sanzionabile a norma del successivo art. 10.

Le richieste di uscita anticipata, sia per gli alunni minorenni che per quelli maggiorenni, vanno presentate in segreteria prima dell' inizio delle lezioni o al massimo entro la prima ora di lezione.

**(\*) le parti omesse degli articoli 4 e 5 sono in corso di modifica**

#### **Art. 6 - Uscita degli alunni dall' aula durante le lezioni**

E' fatto divieto agli alunni di uscire dall' aula prima e dopo l' intervallo, se non eccezionalmente; in questo caso essi debbono rientrare al più presto in aula senza sostare per i corridoi. Non più di un alunno per volta potrà assentarsi dall' aula. La responsabilità ricade sul docente se consente l' uscita di più di un alunno per volta.

Durante l' intervallo gli alunni possono uscire dall' aula e fermarsi nei corridoi e nell' area esterna di pertinenza della scuola.

Durante il cambio dell' ora sono tenuti a rimanere nell' aula ed attendere l' arrivo dell' insegnante mantenendo un comportamento responsabile che non rechi disturbo alle altre classi.

#### **Art 7- Accompagnamento degli alunni fuori dall'Istituto**

Quando lo svolgimento dell'attività didattica richiede lo spostamento dall'Istituto ad altra sede, gli alunni sono accompagnati dall'insegnante in servizio e/o da un insegnante a disposizione e/o da personale ausiliario. Durante lo spostamento gli alunni sono obbligati a restare vicino all'accompagnatore.

#### **Art. 8 – Diritti degli alunni**

Gli studenti hanno diritto:

- a) ad una formazione culturale qualificata che valorizzi le inclinazioni personali;
- b) ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- c) a formulare richieste e sviluppare temi liberamente scelti comunque attinenti ad un concreto “iter culturale”;
- d) a realizzare iniziative autonome in conformità all’offerta formativa;
- e) ad attivare un dialogo collaborativo con il Dirigente Scolastico e con i docenti al fine di realizzare scelte in tema di programmazione e definizione degli obiettivi scolastici e organizzazione;
- f) ad una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo di autovalutazione che permetta di migliorare il rendimento;
- g) ad esprimere le proprie opinioni – mediante una consultazione – nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante nell’organizzazione della scuola;
- h) alla “libertà di apprendimento” nonché ad esercitare scelte autonome fra le attività curriculari integrative e le attività aggiuntive offerte dalla scuola;
- i) all’accoglienza e alla tutela della vita culturale e religiosa; si possono altresì realizzare attività interculturali;
- l) ad una adeguata strumentazione tecnologica e ad iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo o di svantaggio, a servizi di sostegno, promozione della salute e assistenza psicologica.

#### **Art. 9 – Doveri degli alunni**

Gli studenti sono tenuti:

- a) a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni scaturiti dalle attività didattiche e culturali proposte dal Consiglio di Classe;
- b) ad avere nei confronti del Capo d’Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- c) *ad avere un comportamento corretto e coerente con il luogo in cui si trovano*
- d) ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi scolastici in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- e) ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di Istituto;
- f) a condividere la responsabilità di mantenere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola;

- g) divieto di utilizzo dei cellulari (vedi integrazione al Regolamento di Istituto);
- h) divieto di fumo (vedi integrazione al Regolamento di Istituto)

#### **Art. 10 - Infrazioni**

I comportamenti che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri di cui al precedente articolo 9 del presente Regolamento e al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, sono riconducibili ai seguenti ambiti:

##### **a) Rapporti interpersonali, rispetto formale dell'autorità, riconoscimento e rispetto della dignità della persona:**

- atteggiamento irrispettoso verso il capo d'istituto, verso i docenti e verso il personale tutto della scuola;
- atteggiamento aggressivo o discriminatorio verso i compagni;
- tendenza a schernire e a bersagliare con scherzi pesanti determinati compagni;
- insulto rivolto ad un compagno di classe che è ferito nella sua dignità;
- azione sobillatrice volta a d'umiliare e ad emarginare qualcuno;
- discriminazione culturale, etnica, religiosa e di genere nei confronti di compagni/e;
- ricorso e/o abitudine al turpiloquio;
- offesa al senso del pudore e/o al sentimento religioso;
- abitudine all'azione violenta che mette a repentaglio l'incolumità della persona.

##### **b) Frequenza, puntualità e rispetto degli orari, assolvimento dei compiti e degli impegni di studio:**

- frequenza irregolare; mancata puntualità e mancato rispetto degli orari d'inizio lezioni e di ripresa delle stesse (non dovuti a causa di forza maggiore); eccessiva richiesta di permessi d'ingresso posticipato o di uscita anticipata;
- astensione ingiustificata, individuale o collettiva, dalle lezioni;
- interruzione di attività didattica o impedimento ad altri di fruirne;
- reiterato mancato assolvimento di compiti e incarichi assegnati;
- grave negligenza nell'applicazione e nell'impegno di studio, segnata anche da assenze mirate.

##### **c) Rispetto delle regole della scuola in quanto comunità educante e correttezza di comportamento nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri in ogni ambiente utilizzato per la formazione e l'apprendimento, per lo studio individuale, per le attività integrative, per la ricreazione e il ristoro:**

- disturbo alla lezione, disattenzione, distrazione propria e dei compagni, studio di altre materie, letture sottobanco;
- interventi disordinati o partecipazione caotica al dialogo educativo e alle discussioni;
- uso di i-pod, lettore MP3, video games e altri apparecchi tecnologici durante la lezione;

- accensione ed uso di cellulari, di mini computer, di palmari ed altri strumenti informatici durante l'attività didattica e loro utilizzo sia come supporto illecito in occasione di prove scritte che per filmare, registrare, fotografare durante le attività didattiche, senza autorizzazione;
- accesso abusivo a sistemi informatici o telematici;
- mancato rispetto delle norme specifiche che regolano l'utilizzazione di strutture ed ambienti formativi speciali, quali laboratori, biblioteca, aula polifunzionale, palestra;
- danni arrecati intenzionalmente o per comportamento irresponsabile a macchinari, sussidi didattici e, più in generale, al patrimonio della scuola;
- scorrettezza, disturbo, confusione durante le attività svolte in sala conferenze;
- comportamenti incivili, violazione della legge anti-fumo e delle più elementari norme igieniche ed ecologiche nell'uso di ambienti scolastici interni ed esterni;
- mancata osservanza delle regole per il corretto uso del cortile e del parcheggio interno;
- mancata osservanza del divieto di fumo in tutti gli spazi di pertinenza dell'Istituto, interni ed esterni;
- uso e spaccio di sostanze psicotrope;
- uso scorretto dei distributori di merende e di bevande;
- accesso al bar in orario non consentito, abusi e comportamenti scorretti nei suoi locali.

**d) Corresponsabilità degli alunni nell'accoglienza e nella cura dell'ambiente scolastico, come fattore di qualità della vita della scuola:**

- incuria dei locali scolastici, del decoro dell'aula, dell'ordine dei banchi e degli zaini;
- mancata osservanza delle norme igieniche nelle aule e nei bagni;
- disattenzione alla pulizia dei pavimenti e dei banchi;
- danni e imbrattature alle pareti, alle sedie, ai banchi e ad altre suppellettili;
- lancio di oggetti e uso scorretto dei contenitori per la raccolta differenziata;
- danni agli infissi e ai termosifoni;
- mancato rispetto del lavoro dei collaboratori scolastici.

**e) Osservazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza adottate dall'Istituto:**

- mancata osservanza delle fondamentali norme di sicurezza;
- comportamenti contrari alla propria e all'altrui incolumità;
- imprudenza nell'uso di sostanze ed apparecchiature pericolose;
- atteggiamenti individualistici e negligenza nel corso delle prove d'evacuazione;
- atteggiamenti volti a favorire l'ingresso di estranei negli ambienti scolastici.

**f) Comportamento in occasione di esperienze didattico-formative condotte all'esterno dell'ambiente scolastico abituale (visite guidate, viaggi d'istruzione, scambi, stage, assemblee studentesche):**

- infrazione delle regole stabilite dal Docente accompagnatore o dalla ditta di trasporto;
- comportamento pericoloso per la propria e per l'altrui incolumità;
- danni arrecati al mezzo di trasporto;
- danni arrecati alle strutture di accoglienza o ai luoghi culturali meta di visita;
- comportamento scorretto degli alunni, tale da compromettere il buon nome della scuola;
- trasgressione delle regole e degli orari fissati dagli accompagnatori.

**Art. 11 Sanzioni disciplinari e loro impugnazione (art. 4 DPR 21.11.07 n. 235)**

Tutti i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

**a) *Per mancanza ai doveri scolastici, per negligenza abituale e per assenze ingiustificate, si assegnano le seguenti sanzioni disciplinari:*** (Regolamento approvato con Regio Decreto 4 maggio 1925 n° 653 – art. 19 comma 2)

- 1 ammonizione privata o in classe, inflitta dal professore;
- 2 allontanamento dalla lezione, inflitta dal professore
- 3 annotazione sul registro di classe, inflitta dal professore
- 4 ammonizione sul registro di classe, inflitta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato
- 5 sospensione da 1 a 3 giorni, inflitta dal Consiglio di Classe

**b) *Per fatti che turbino il regolare andamento della scuola si applicano le seguenti sanzioni disciplinari:***



6 sospensione dalle lezioni per un periodo da 4 a 15 giorni di competenza del Consiglio di Classe.

**c) *Per reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o in caso di pericolo per l'incolumità delle persone:***

7 sospensione dalle lezioni per un periodo anche superiore a quindici giorni e, comunque, commisurato alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo, di competenza del Consiglio di Istituto.

Nel rispetto del Regolamento degli Studenti e delle Studentesse contro le sanzioni disciplinari, previste nel presente Regolamento d'Istituto è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione alla Commissione di Garanzia interna alla scuola che decide nel termine di dieci giorni.

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse.

**Art. 12 – Danni**

Gli alunni, che per indisciplinazione, incuria o sfregio deturpino, rovinano l'edificio scolastico o danneggiano materiale di proprietà dello Stato, del Comune, della Scuola o altri Enti o persone, sono tenuti a risarcire il danno.

Qualora non si possa risalire al colpevole od ai colpevoli del danno stesso la somma dovuta sarà ripartita fra la classe o le classi che usufruiscono del servizio.

**Art. 13 - Le assemblee studentesche**

Le assemblee studentesche possono essere di Classe o di Istituto. Le seconde possono articolarsi in assemblee di classi parallele. E' previsto lo svolgimento di una assemblea di Istituto ed una di Classe al mese nel limite, la prima di una giornata intera di lezione, la seconda di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico e deve essere richiesta anticipatamente agli insegnanti interessati almeno tre giorni prima.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per attività formative quali lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario, (**cineforum**), per lavori di gruppo su problemi inerenti l'Istituto e per richieste di iniziative funzionali al miglioramento del POF.

Inoltre, eccezionalmente, per consentire attività, progettate in accordo con i docenti, che siano alternative alla normale attività didattica, su richiesta motivata degli studenti, due assemblee di Istituto possono essere raggruppate in due giorni consecutivi.

**Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo dell'attività didattica (maggio-giugno).**

All'assemblea di Classe o di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico od un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino.

Le assemblee di Istituto devono essere motivate e richieste con un preavviso di almeno cinque giorni dalla maggioranza del Comitato studentesco di Istituto o su richiesta di un decimo degli studenti. La data di

convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentate al Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico ha il potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Le giornate di assemblea devono essere considerate giornate di lezione. I rappresentanti degli studenti sono tenuti a redigere l'ordine del giorno tenendo conto delle richieste dei rappresentanti di classe espresse durante le relative assemblee. Coloro che non fossero interessati all'ordine del giorno sono tenuti a rimanere in classe per lo svolgimento delle ore normali di lezione.

Qualora le assemblee di Istituto richiedessero la partecipazione di esperti, o esterni alla scuola, questi possono essere invitati a partecipare previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto.

Eventuali altre assemblee mensili possono svolgersi fuori dell'orario di lezione, subordinatamente alla disposizione dei locali e nel rispetto delle normative, previste dai Decreti Delegati.

#### **Art. 14- Il Comitato Studentesco**

*I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un Comitato studentesco di Istituto.*

*Il Comitato Studentesco è preposto:*

- *a mantenere i collegamenti tra tutti gli studenti attraverso i rappresentanti di classe;*
- *a facilitare una comunicazione costruttiva tra le varie componenti scolastiche;*
- *a raccogliere idee, proposte, suggerimenti e informazioni dalle assemblee di classe;*
- *a organizzare indagini, (tramite questionari o eventuale proposta di un punto all'ordine del giorno delle assemblee di classe) per la rilevazione dei bisogni e degli interessi degli studenti; a preparare e organizzare e gestire le assemblee di Istituto.*

*Il Comitato Studentesco può emanare un Comitato Operativo di Base costituito da un minimo di 8 studenti fino ad un massimo di 15 studenti con il compito di mantenere i collegamenti tra tutti i componenti del Comitato, curare la programmazione e la organizzazione pratica delle assemblee su indicazione del Comitato al completo.*

*Il regolamento del Comitato Studentesco viene modificato o riconfermato all'inizio di ogni anno scolastico.*

### **PARTE QUINTA COMPONENTI DELL'ISTITUTO**

#### **Art. 1 - Rapporti fra le componenti**

I rapporti fra le componenti, personale direttivo, docente, non docente, alunni e genitori, sono ispirati al criterio del reciproco rispetto e del riconoscimento delle rispettive funzioni intese non come attività a diverso livello, ma come insieme di funzioni rivolte al medesimo fine di attività educativa.

Ciascuna componente, direttiva, docenti, non docenti, studenti e genitori, può rivolgersi, all'interno dell'Istituto, alle altre componenti mediante:

- a) assemblee appositamente convocate secondo le modalità previste dalla legge;
- b) propri rappresentanti in orario non di lezione;

Al fine di favorire i rapporti fra le componenti, l'Istituto mette a disposizione le proprie aule, attrezzature, albi e quanto altro possibile nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge e dalla disponibilità di bilancio.

## **Art. 2 - Assemblee delle componenti**

Le assemblee delle componenti possono essere convocate autonomamente da ciascuna componente o da più componenti insieme:

- a) fuori orario di lezione subordinatamente alla disponibilità dei locali;
- b) in orario di lezione utilizzando il monte ore consentito dall'art. 43 del DPR 31/5/1974 n.416, art. 60 del DPR 31/5/74 n.417, art. 22 del DPR 31/5/74 n.419 e successive modificazioni.

## ***PARTE SESTA ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE***

### **Art. 1 - Organizzazione delle attività extrascolastiche**

L'istituto organizza attività extracurricolari al fine di favorire la formazione culturale e professionale degli alunni e l'inserimento degli stessi nella comunità cittadina, nazionale ed europea.

Per la regolamentazione e per i criteri da tenere presenti nella progettazione delle visite di istruzione e dei sopralluoghi professionali si fa riferimento alle norme di legge vigenti, alle circolari ministeriali sull'argomento ed alle eventuali successive modifiche.

La programmazione delle suddette attività, che si articolano in visite guidate e visite di istruzione, deve essere effettuata dai Consigli di Classe interessati, regolarmente approvata dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto per ciò che è inerente alle rispettive competenze.

**Le visite guidate** a complessi aziendali, mostre, monumenti, musei ecc. non possono, in ogni caso, superare la durata di un giorno lavorativo.

**Le visite d'istruzione** debbono essere connesse alla integrazione culturale, alla preparazione di indirizzo, alle attività sportive e agli scambi culturali; esse, se comportano pernottamenti dovranno essere programmate con riguardo all'età ed alle specificità dell'indirizzo di studio. Di norma dovranno riguardare le classi terminali e quelle classi che sono coinvolte in attività sportive, scambi culturali, progetti europei o realizzano un'"area di progetto" che rende necessaria la presenza per più giorni presso un'azienda o in località ed Istituzioni di interesse culturale, scientifico o naturalistico.

Nessuna visita di istruzione, inoltre, può essere effettuata ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte. Fanno eccezione le attività agonistiche e quelle coinvolgenti studenti di classi diverse, trasversali o partecipanti a progetti europei.

Non potranno essere organizzate visite di istruzione in paesi in cui la situazione interna o internazionale possa fornire motivi di preoccupazione per la sicurezza dei partecipanti.

#### **Art. 2 - Attività dei Consigli di classe e del Collegio dei Docenti**

Entro il trenta ottobre di ogni anno i Consigli di Classe e, per quanto di sua competenza, il Collegio dei Docenti devono formulare un piano generale delle attività che complessivamente si intendono svolgere nella classe o nell' Istituto nel corso dell'anno scolastico e che trovi giustificazione e fondamento nel tipo e nei tempi di lavoro.

Per le visite di istruzione, guidate ed attività extra-curricolari in genere sono possibili accorpamenti per classi parallele o per corsi.

Sarebbe opportuno verificare l'omogeneità del numero delle uscite (attività varie per ciascuna classe).

Dopo il trenta ottobre le attività di cui trattasi possono essere autorizzate in via eccezionale.

#### **Art. 3 - Autorizzazione delle attività extra-Istituto**

Le visite aziendali, i viaggi e le visite di istruzione e ogni altra attività che debba svolgersi fuori dell'ambito dell'Istituto sono autorizzate dal Consiglio d'Istituto, per quanto di sua competenza e sulla base delle indicazioni del Collegio dei Docenti.

#### **Art. 4 - Organizzazione delle attività extra-Istituto**

I Consigli di Classe deliberano in merito alle mete delle visite e dei viaggi d'istruzione, tenendo presente le proposte emerse dalle riunioni per materie dei docenti, sia i suggerimenti da parte degli alunni.

Indica inoltre le finalità didattiche, gli accompagnatori e gli eventuali sostituti, periodo di svolgimento e budget massimo con cui impegnare le famiglie.

Le visite d'istruzione delle classi seconde, terze e quarte possono svolgersi in periodi diversi, purché adeguati alle mete scelte ed organizzate con largo anticipo.

L'attività di carattere tecnico- amministrativo verrà svolta dalla commissione viaggi.

I criteri che i Consigli di Classe dovranno seguire nella individuazione dei Docenti accompagnatori sono, in ordine di priorità, i seguenti:

-Docenti delle discipline attinenti alle finalità didattico- educative del viaggio.

-Docenti appartenenti all'organico delle classi da accompagnare

-Per i viaggi all'estero almeno un docente di lingua straniera o che conosca bene la lingua e con l'avvicendamento degli accompagnatori nel corso degli anni scolastici successivi o espressa deroga rilasciata dal Consiglio d'Istituto.

Il docente che propone la visita di istruzione è tenuto, salvo gravi ed imprevisti motivi, ad accompagnare gli alunni.

#### **Art. 5 - Attività da svolgersi all'interno dell'Istituto**

All'interno dell'Istituto sono consentite, anche in orario di lezione, attività culturali di vario tipo come dibattiti, conferenze, proiezioni, rappresentazioni, attività ricreative, sportive, ecc. che devono essere parte integrante della programmazione disciplinare e di classe.

Tali attività sono organizzate dai Consigli di Classe e/o dal Collegio dei Docenti; esse possono interessare una sola classe, più classi o tutto l'Istituto; in questo ultimo caso necessitano dell'autorizzazione del Collegio dei Docenti e, quando comportino la presenza di persone esterne all'Istituto, dell'autorizzazione del C.d.I..

#### **Art. 6 - Partecipazione alle attività extrascolastici**

Gli studenti sono tenuti a partecipare a tutte le attività organizzate dall'Istituto, salvo che esse, per loro natura o per decisione dell'Istituto, siano facoltative. Le iniziative che comportano esborso di denaro non possono che essere facoltative.

Gli alunni che non partecipano alle attività facoltative sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni.

#### **Art. 7 - Partecipazione ai progetti Europei**

L'Istituto riconosce la partecipazione a tutti i progetti Europei come indispensabile per il miglioramento della qualità dell'istruzione e per sviluppare una dimensione europea nella formazione e orientamento professionale.

### ***PARTE SETTIMA BIBLIOTECA E AULE ATTREZZATE***

#### **Art. 1 - Accesso e uso della biblioteca delle aule e aule attrezzate**

L'accesso e l'uso della biblioteca, delle aule, delle aule attrezzate da parte di estranei può essere consentito dal Consiglio d'Istituto, tenuto conto delle esigenze didattiche, come da normativa prevista dal Consiglio Scolastico Provinciale. L'uso delle aule e aule attrezzate, fuori dell'orario di lezione e/o di servizio, da parte di alunni, docenti e non docenti è autorizzato di volta in volta dal Capo d'Istituto e annotato su apposito registro. E' necessario prenotare l'utilizzo delle apparecchiature multimediali quando non previsto nel proprio orario. La prenotazione deve essere fatta almeno due giorni prima ad esclusiva cura del docente interessato.

#### **Art. 2 - Responsabilità nell'uso delle aule, della biblioteca e delle attrezzature**

I soggetti di cui all'articolo precedente sono responsabili in solido degli eventuali danni derivati dall'uso improprio dei locali e della attrezzatura loro affidata.

#### **Art. 3 - Uscita dell'attrezzatura dell'Istituto**

L'attrezzatura non può uscire dall'Istituto senza il consenso del Capo d'Istituto e previa dichiarazione di responsabilità da parte di chi la utilizza e la necessità di utilizzarla, purché sia per personale dell'Istituto e sia usata per l'Istituto; se si tratta di riparazioni deve essere accompagnata da una bolla esplicativa.

#### **Art. 4 - Guasti alle attrezzature e al materiale scientifico didattico**

Qualora si verificano guasti alle attrezzature o al materiale scientifico didattico, l'insegnante dell'ora annota il guasto sul registro dell'aula e l'assistente tecnico, presa visione dell'eventuale annotazione del docente, provvede, se necessario, a chiamare il tecnico competente alla riparazione, previa comunicazione al Capo d'Istituto per l'autorizzazione.

#### **Art. 5 - Biblioteca**

La biblioteca rimane aperta agli alunni e ai docenti che ne presentino necessità nei giorni stabiliti dalle ore 9.00 alle ore 12.00. L'apertura è garantita dalla presenza di un elemento del personale non docente, individuato dal Dirigente Scolastico, per annotare su apposito registro i prestiti giornalieri ad alunni e docenti. Il Dirigente nomina almeno due responsabili della biblioteca (di norma uno dell'area umanistica ed uno dell'area scientifica) rinnovabili annualmente, con lo scopo di organizzare, controllare e aggiornare il materiale disponibile; a tal fine potranno utilizzare proposte e suggerimenti presentati dai colleghi. In caso di docenti soprannumerari si può richiedere al Provveditore il loro utilizzo per il funzionamento della biblioteca.

#### **Art. 6 - Uso fotocopiatrici**

Le fotocopiatrici dell'Istituto sono a noleggio. Ogni alunno avrà all'inizio dell'anno scolastico una scheda pagata con la quota d'iscrizione. Ulteriori schede saranno in vendita presso la segreteria a Euro 5,00 (cinque). I docenti avranno una scheda gratuita in relazione al numero di classi e al fatto che la disciplina da loro insegnata preveda sia la valutazione scritta che orale.

Le fotocopie dei libri di testo sono soggette alla protezione dei diritti d'autore.

#### **Art. 7 - Utilizzo dei laboratori**

- E' assolutamente vietato l'accesso al laboratorio da parte degli alunni se non in presenza dell'insegnante teorico e dell'insegnante tecnico pratico o dell'aiutante tecnico dell'area.
- L'accesso al laboratorio deve essere silenzioso ed ordinato.
- Gli alunni dovranno occupare le postazioni indicate dagli insegnanti presenti nelle ore di laboratorio e sono direttamente responsabili di eventuali danni o manomissioni delle apparecchiature o di qualsiasi altro oggetto in dotazione al laboratorio.
- Eventuali giacche o qualsiasi altro oggetto ritenuto inutile per lo svolgimento della lezione deve essere tenuto lontano dalla propria postazione di lavoro, onde evitare intralci allo svolgimento della stessa.
- E' vietato fumare ad alunni, docenti e non docenti .
- Alla fine della lezione l'alunno è tenuto a riporre il materiale utilizzato in modo ordinato, lasciando la propria postazione nella condizione in cui gli è stata consegnata.
- E' vietato consumare cibi o bevande, lasciare carte, fogli o qualsiasi altro oggetto che a parere del personale possano insudiciare gli strumenti presenti nel laboratorio.
- In particolare per il laboratorio di Informatica:

- Non si possono utilizzare dischetti diversi da quelli consegnati dal tecnico all'inizio della lezione se non dopo autorizzazione di uno degli insegnanti o dello stesso tecnico.
- Il compito dell'ordinaria manutenzione degli strumenti e materiali è affidata ad un aiutante tecnico nominato.
- Le chiavi dei laboratori sono affidate al personale ausiliario del piano che è tenuto a consegnarle soltanto al personale di laboratorio.

### **REGOLAMENTO USO DEI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI**

- Come avviene ormai in quasi tutti i paesi europei, anche in Italia l'uso del cellulare a scuola è vietato. Lo ha disposto il Ministero dell'Istruzione con una direttiva (cfr. direttiva 15 Marzo 2007), impegnando tutte le istituzioni scolastiche a regolamentarne l'uso a scuola
- Esso risponde a una generale norma di correttezza, poiché l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa, sia per i compagni.
- Altresì tale utilizzo, come ha precisato la direttiva ministeriale sopracitata, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti dell'insegnante, configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni, come da tabella allegata.
- Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti, opportunamente custoditi e depositati nei borsoni, zaini, giacconi, mai sul banco, né tra le mani.
- Il divieto di cui all'art. 1 si estende anche a tutto il personale della scuola (docenti e personale A.T.A.). Per i docenti il divieto è limitato alle ore di lezione e/o laboratorio, ovvero a quelle attività a diretto contatto con gli studenti. Ai docenti l'uso del cellulare è consentito solo eccezionalmente e per motivi urgenti e non dilazionabili (circolare n. 362 del 25 agosto 1998). "La questione è stata peraltro oggetto di una interrogazione parlamentare nella quale viene denunciato l'utilizzo del cosiddetto "telefonino" da parte dei docenti anche durante le ore di lezione"
- E' chiaro che tali comportamenti – laddove si verificano – non possono essere consentiti in quanto si traducono in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e recano un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate interamente all'attività di insegnamento e non possono essere utilizzate – sia pure parzialmente – per attività personali dei docenti".
- In caso di particolari urgenze il docente dovrà preventivamente chiedere l'autorizzazione al Dirigente Scolastico, mentre il personale A.T.A. si rivolgerà al DSGA.

- L'utilizzo del cellulare è consentito agli studenti durante la ricreazione. In tal caso o in altri casi simili l'accesso a tale strumento di comunicazione dovrà avvenire nel rispetto della tutela dei dati personali e del decoro proprio e altrui.
- Durante le ore di lezione eventuali gravi e non differibili esigenze di comunicazione tra gli studenti e le rispettive famiglie potranno essere soddisfatte ricorrendo all'utenza telefonica della scuola. Se ciò non potesse avvenire, il docente potrà discrezionalmente valutarne l'autorizzazione all'uso, previa richiesta formale da parte dello studente.
- Durante le verifiche scritte (compiti in classe, simulazione prove di maturità, test ecc.) i cellulari e/o gli altri dispositivi potranno essere consegnati al docente su sua richiesta e restituiti al termine della stessa.
- Nel caso di riprese fotografiche o registrazioni non autorizzate dal docente e diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione, verranno comminate allo studente/i responsabile/i provvedimenti disciplinari adeguati e particolarmente incisivi che possono derogare al divieto generale di disporre un allontanamento superiore a 15 gg. (art. 467, dpr. N. 249/1998), in presenza di fatti di rilevanza penale o di pericolo per l'incolumità delle persone (art. 9 ibidem). In questi due casi la durata della sanzione è "commisurata alla gravità del reato o al permanere delle situazioni di pericolo". Si potrà inoltre procedere alla segnalazione agli organi giudiziari preposti.
- I docenti ed il personale A.T.A. hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni dovranno essere segnalate tempestivamente al Dirigente Scolastico.
- I genitori rispondono direttamente del comportamento dei figli minori in caso di danno arrecato a persone o strutture dell'ambiente scolastico, in violazione dei doveri sanciti dal regolamento d'istituto. Conseguentemente potranno essere irrogate sanzioni disciplinari (DM. N. 30 15/03/2007).
- Il Consiglio d'Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie nel sensibilizzare i propri figli al rispetto delle norme interne. Si rammenta che è prevista la possibilità per ciascuna scuola di richiedere ai genitori, all'atto dell'iscrizione, di sottoscrivere un "patto sociale di responsabilità" al fine di rendere effettiva la piena partecipazione delle famiglie (direttiva ministeriale 15/03/2007).



## **PRESCRIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA**

Il presente regolamento è rivolto, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e per un tempo anche limitato, locali e pertinenze.

1. **APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA** – Il presente regolamento disciplina l'applicazione della normativa sul divieto di fumo nell'I.I.S. "Vanvitelli-Stracca-Angelini" in attuazione della normativa vigente in materia di fumo, in particolare:

- Art. 4 Dl. n. 104 del 12 settembre 2013.
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005).
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003
- Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003;
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
- Legge n° 584 dell'11.11.1975.

2. **NORME ANTI FUMO COME FATTORE EDUCATIVO** – È il caso di sottolineare che la ratio della normativa, e quindi delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, non vuole avere una etichettatura solamente repressiva nei confronti del fenomeno, quanto piuttosto una connotazione sostanzialmente educativa e si inquadra nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a buoni, sani e corretti stili di vita.

3. **DESTINATARI** – Il presente regolamento è rivolto, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

4. **LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO** – E' stabilito divieto assoluto di fumo in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito e i servizi igienici, le aree all'aperto di pertinenza dell'istituto.

5. **SIGARETTE ELETTRONICHE** – È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche sia all'interno che nelle aree esterne dell'Istituto.

6. **SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO** –

E' compito dei responsabili:

- a) sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo;
- b) accertare le relative infrazioni e verbalizzarle, seguendo la procedura di cui al successivo art. 4;
- c) individuare l'ammenda da comminare: da € 55,00 a € 550,00;

- d) utilizzare gli appositi moduli di contestazione;
- e) controllare che siano affissi, all'interno e all'esterno della scuola, gli appositi cartelli predisposti da questo ufficio, contenenti l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili e del nominativo degli addetti alla sorveglianza.

**7. I soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto sono nominati dal Dirigente Scolastico. L'incaricato non può, se non per giustificato motivo reso per iscritto, rifiutare la designazione.**

#### **8. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO –**

- a) Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui al punto 6 della presente circolare procedono all'accertamento delle relative infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento, previa identificazione del trasgressore tramite documento d'identità.
- b) I soggetti preposti al controllo consegnano una copia del verbale di contestazione al trasgressore, unitamente all'invito a depositare presso la segreteria amministrativa di questo Istituto, entro sessanta giorni, copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento; consegnano la seconda al copia alla segreteria amministrativa.
- c) Qualora il trasgressore sia persona minorenni la copia del verbale di contestazione dovrà essere notificata ai titolari della potestà genitoriale.
- d) Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, il Dirigente Scolastico presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione. Ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere la relata di notifica del verbale, il verbale stesso gli dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

**9. SANZIONI –** Ai contravventori sarà applicata una sanzione come previsto dalla normativa vigente.

- a) L'infrazione al divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, e ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005) va da un minimo di 55,00 Euro, fino ad un massimo, in caso di recidive, di 550,00 Euro.
- b) Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui all'art. 4, comma 2 del DL.
- c) n.104/2013 cit., è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni, di cui al precedente punto a.
- d) I soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore di norma la sanzione minima; in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima.
- e) La misura della sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

- f) Sulla persona formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo ricade l'ammenda prevista dalla Legge 11.11.1975, n. 584 e successive modifiche, qualora la legge stessa non venga fatta rispettare.
- g) Si rammenta che il soggetto incaricato alla vigilanza non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi.
- h) I dipendenti e gli alunni dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.